

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

TITOLO II

Case per ferie, ostelli per la gioventù e case-vacanze ⁽⁹⁾.

Art. 2

Definizioni e caratteristiche.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite [al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro] per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive [, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari] ⁽¹⁰⁾.

[Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione] ⁽¹¹⁾.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro, per le finalità di cui al 1° comma, e che in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Centri di vacanza per minori, Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresteria, Casa per esercizi spirituali e simili.

Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.

I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive

specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle LL.RR. 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.

(9) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 2, L.R. 14 marzo 2003, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Case per ferie e ostelli per la gioventù.».

(10) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).

(11) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).
